

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2020/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di autorizzare per la campagna 2020/2021 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento), per un massimo di 1,5%vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il seguente elenco:
Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini:
"MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo il seguente elenco:
 - vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Bianchetto del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le



tipologie consentite), “Esino” (tutte le tipologie consentite), “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “I Terreni di Sanseverino” (tutte le tipologie consentite), “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro” (tutte le tipologie consentite), “Pergola” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite);

- vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: “Offida” (tutte le tipologie consentite).

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all’esecuzione di tale pratica, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. di autorizzare, per la campagna 2020/2021 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l’arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP e vini spumanti di qualità a DOP, autorizzati all’arricchimento con il presente atto, a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell’allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;
- l’arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

3. di consentire, per la campagna 2020/2021, l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale oltre il limite del 13%vol. e non superiore a 15%vol., fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, limitatamente ai vini DOP “Bianchello del Metauro” (tutte le tipologie consentite), “Colli Maceratesi” (tutte le tipologie consentite), “Colli Pesaresi” (tutte le tipologie consentite), “Esino” (tutte le tipologie consentite), “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “I Terreni di Sanseverino” (tutte le tipologie consentite), “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro” (tutte le tipologie consentite), “Pergola” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di



Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite) e “Offida” (tutte le tipologie consentite) ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol.;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d’Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it;
5. di pubblicare il presente atto sul sito internet all’indirizzo: www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla sezione OCM vitivinicolo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- DGR Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia".

Motivazione

L'articolo 80 e l'allegato VIII Parte I lettera A punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'appendice I all'allegato VII del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I del medesimo regolamento, inserisce le Marche nella zona viticola CII; da ciò ne consegue che la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata dalla Regione nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %vol. (punto 2 Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013) e che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00%vol. (punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013).

Il più volte richiamato regolamento (UE) n. 1308/2013, al punto 7, lettera b) Sezione B Parte I dell'allegato VIII, prevede altresì la deroga che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) a un livello che essi determineranno e l'allegato VII, Parte II, del



medesimo regolamento, relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, prevede che il prodotto "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%vol., ma che tale limite massimo può essere superato per i vini a DOP ottenuti senza alcun arricchimento.

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 reca alcune modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni. In particolare l'allegato II, sezione A, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita (*cuvée*) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. per la zona viticola C.

L'articolo 10 comma 2 della legge 238/2016 stabilisce che con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, stabilisce all'articolo 2 che le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 - abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 - previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. Il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l'altro, all'articolo 2 che le Regioni e le Province autonome provvedano a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DOP relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento e a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

La DGR Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Struttura regionale competente per materia a rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta la suddetta autorizzazione, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito indicata ASSAM).

Vinea Società Coop.va Agricola (con nota trasmessa tramite pec il 21/08/2020, prot. n. 0937076|24/08/2020), Confcooperative Marche (con nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria in data 25/08/2020, prot. n. 0995065|04/09/2020), Consorzio Tutela Vini Piceni (con nota trasmessa tramite pec in data 29/08/2020, prot. n. 0962901|31/08/2020), Terre Cortesi Moncaro Soc.Coop.Agricola (con nota trasmessa tramite pec in data 03/09/2020, prot. n. 0989394|03/09/2020), Istituto Marchigiano di Tutela vini (con nota trasmessa tramite pec in data 08/09/2020, prot. n. 1009358|08/09/2020), Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Sezione Marche (con nota trasmessa tramite pec il 09/09/2020, prot. n. 1016517|09/09/2020), Coldiretti Marche (con nota trasmessa tramite pec il 15/09/2020, prot. n. 1040558|15/09/2020) hanno presentato richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2020/2021, lamentando il verificarsi di condizioni



climatiche sfavorevoli al processo di ottimale maturazione delle uve durante la campagna vendemmiale in corso di svolgimento.

Le richieste pervenute sono tese ad ottenere l'autorizzazione all'arricchimento di 1,5%vol. dei prodotti a monte dei vini e dei vini, compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, i vini spumanti e i vini spumanti di qualità e di quelli destinati a diventare vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a DOP, di seguito riportati:

- vini a IGP, secondo il seguente elenco:
 1. Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Ciliegiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
- vini a DOP, secondo il seguente elenco:
 - Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Bianchetto del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le tipologie consentite), "Esino" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "I Terreni di Sanseverino" (tutte le tipologie consentite), "Lacrima di Morro d'Alba" o "Lacrima di Morro" (tutte le tipologie consentite), "Pergola" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Cònero", "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Serrapetrona", "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio dei Castelli di Jesi" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio di Matelica" (tutte le tipologie consentite);
 - Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Offida" (tutte le tipologie consentite).

Preso atto dell'accertamento di ASSAM (nota prot. n. 6416 del 14/09/2020 registrata a protocollo 1040535/15/09/2020), risultano essersi verificate nella regione Marche condizioni meteo-climatiche sfavorevoli all'ottimale decorso della vendemmia 2020, dovute principalmente alle temperature medie regionali che, esclusi giugno e luglio (mesi caldi in linea con la media), hanno fatto registrare valori costantemente superiori alle medie del periodo, con punte particolarmente evidenti nei primi mesi dell'anno e nel mese di agosto, risultato molto caldo e afoso. Il mese di agosto, da qualche anno a questa parte, si caratterizza spesso con temperature decisamente superiori alla media del periodo: lo scarto registrato quest'anno è



stato di circa un grado e mezzo sul territorio regionale. Inoltre il dato relativo alla prima decade del mese di settembre è ancora più rilevante, in quanto registra addirittura uno scarto di 2 °C superiore alla media del periodo. Per quanto riguarda le precipitazioni, seppur il dato complessivo delle cumulate da dicembre 2019 ad agosto 2020 sia perfettamente allineato con le medie storiche, viene evidenziato come si sono rilevate delle profonde anomalie nei singoli periodi. Nello specifico nei mesi invernali si è registrato un deficit pluviometrico di notevole entità, infatti nel periodo dicembre 2019 – febbraio 2020 sono caduti complessivamente 89 mm, contro i 193 della media storica. Nel mese di marzo invece le precipitazioni sono state quasi doppie rispetto alla media del periodo. Viene sottolineato inoltre che nel mese di agosto, seppure le precipitazioni, come complessivo regionale, siano leggermente superiori all'anorma, sono state caratterizzate da eventi molto brevi e intensi a volte accompagnati anche da violente grandinate che hanno fatto danni sia sui grappoli, sia, in alcuni casi, anche sulla parte strutturale della vite. Quindi considerando poi che nei successivi giorni di settembre non si sono avute ulteriori precipitazioni, allo stato attuale si registra un deficit idrico piuttosto importante che sta determinando delle condizioni di rilevante stress idrico nei confronti della coltura.

Le anomalie meteo-climatiche sopra evidenziate, hanno influenzato il processo di maturazione delle uve, in particolare le elevate temperature sono responsabili di una riduzione dell'efficienza fotosintetica, in parte compromessa anche dalle forti grandinate, con conseguente minor accumulo degli zuccheri. Oltre a ciò le elevate temperature degli ultimi giorni sono causa di un rapido consumo dell'acido malico, cui corrisponde la caduta del tenore di acidità, con conseguente necessità di procedere rapidamente alle operazioni di vendemmia.

Sulla base delle richieste pervenute e dell'accertamento di ASSAM si ritiene pertanto giustificato autorizzare su tutto il territorio regionale il ricorso all'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini nonché delle partite (*cuvées*) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP e vini spumanti di qualità a DOP sopra elencati, nel limite massimo di 1,5% vol..

L'autorizzazione all'arricchimento è concessa a condizione che i prodotti elencati siano ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5%vol, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica e fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Le richieste pervenute sono inoltre finalizzate all'autorizzazione, per la campagna 2020/2021 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, all'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP e vini spumanti di qualità a DOP oggetto di autorizzazione all'arricchimento.

Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;



- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Per quanto stabilito al punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al citato regolamento UE n. 1308/2013 in caso di DOP ottenute mediante ricorso all'arricchimento, è altresì possibile poter derogare al limite del 13%vol del titolo alcolometrico totale fino al limite massimo del 1,5%vol. per le DOP autorizzate con il presente atto all'arricchimento, come di seguito richiamate: "Bianchello del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le tipologie consentite), "Esino" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "I Terreni di Sanseverino" (tutte le tipologie consentite), "Lacrime di Morro d'Alba" o "Lacrime di Morro" (tutte le tipologie consentite), "Pergola" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Cònero", "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Serrapetrona", "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio dei Castelli di Jesi" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio di Matelica" (tutte le tipologie consentite), "Offida" (tutte le tipologie consentite).

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea -PIUE VII - Via XX Settembre n.20 - 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: poco7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona - Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento avvenuto entro 30 giorni che decorrono dalla prima richiesta di autorizzazione all'arricchimento per la campagna 2020/2021 presentata, come illustrato nel presente documento istruttorio, in data 21 agosto 2020.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (Arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2020/2021".

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

ALLEGATO A:

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2020/2021 NONCHÉ DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, COMPRESI I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ, I VINI SPUMANTI A DOP E VINI SPUMANTI DI QUALITÀ A DOP.

